

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

« Questa concessione sarà fatta, ecc. ecc. »

Sarà egualmente soggetto a concessione nei modi suindicati lo stabilimento nei mari e nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei e dei crostacei. Dunque è questione della concessione del diritto di pesca e del diritto per lo stabilimento delle opere indispensabili per la pesca del tonno e di altri pesci di questo genere, mentre nell'articolo 7 del progetto di legge si parla della concessione di spiagge, d'acque demaniali e di mare territoriale. Non credo che la seconda parte di quest'articolo 7 sia inutile, poichè, come ben mi insegnano coloro che han preso la parola contro questo articolo, vi sono delle concessioni gratuite e delle concessioni onerose. Non è detto nell'articolo 7 che la concessione debba essere assolutamente onerosa. Nell'articolo 141 del Codice della marina mercantile è detto che la concessione non può essere fatta se non che contro un annuo canone; quest'articolo dice infatti: « questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone e colle altre condizioni ed oneri che saranno determinate nei relativi decreti. »

È perciò ragionevole che nell'articolo 7 di questo disegno di legge non sia stata ripetuta la disposizione dell'articolo 141 del Codice della marina mercantile.

Noi trattiamo d'un'industria, qual è quella della piscicoltura, che lo Stato ha interesse di fare fiorire pel bene comune dei cittadini. D'altronde quand'anche questa concessione fosse onerosa, che male ci sarebbe di stabilire il criterio al quale si deve ispirare l'amministrazione nel concedere tratti di spiaggia a scopo di piscicoltura o d'ostricoltura?

Credo adunque che le obiezioni fatte non abbiano tanta efficacia da fare sopprimere l'articolo 7 di questo disegno di legge.

**CARBONELLI, relatore.** Ho chiesto di parlare per una spiegazione che è dovuta al mio amico Damiani.

Se l'onorevole Damiani pone attenzione alla seconda parte dell'articolo in discussione, vi trova queste precise parole, cioè: *che le concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali.*

Ora i dubbi e timori manifestati dall'onorevole preopinante, sono dissipati da questa chiara e precisa disposizione, perchè il passaggio dei cittadini è appunto d'interesse generale, e quando il Governo farà le concessioni, dovrà necessariamente tenerne conto.

Se l'onorevole Damiani vorrà rendersi più esatto conto di quello che le dico, quando ritorna in Sicilia, faccia una piccola fermata a Taranto e vedrà coi propri occhi, come si può fare la ripetuta colti-

vazione su vastissima scala senza impedire il passaggio delle barche, perchè da un banco di ostriche e l'altro, si lascia sempre lo spazio necessario al passaggio delle barche.

Se, come le auguro, nel suo paese sarà adottata questa industria, quando il Governo farà la concessione, prescriverà tutte le norme adatte a conciliare l'interesse pubblico col privato.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io ripeto ciò che ho detto, cioè che per facilitare il compito della Camera rispetto a questa legge, non avrei nessuna difficoltà che si prescindesse dall'articolo 7...

**CARBONELLI, relatore.** Ah!

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non vuol dire che io contesti alla Commissione, e tanto meno alla Camera il diritto di mantenerlo, dico che avendolo io accettato, ho riconosciuto che non contraddice ai fini di questa legge, e per non pesare minimamente al di là del mio voto personale, ripeto che tale legge può stare benissimo senza l'articolo 7. Io ritengo che la disposizione del Codice della marina combinata con quelle relative al governo dei beni del regio demanio, e delle acque pubbliche, basti per far riconoscere che c'è nello Stato il diritto di procedere alle concessioni. Questo io lo ammetto. Ripeto che avrei preferita la formola proposta e modificata, appunto perchè in essa trovo designato lo scopo e accennate le maggiori condizioni.

E mi pare che l'onorevole Morrone non abbia accordato la dovuta importanza alle clausole inserite nell'articolo 7, per le quali si fa obbligo al Governo di accertarsi della effettuazione e del costante esercizio delle intraprese per le quali le concessioni saranno state accordate.

Io faccio riflettere all'onorevole Morrone che il carattere di queste concessioni somiglia molto a quello delle concessioni delle miniere per quelle regioni dove lo Stato ha diritto di concederne la esplorazione e poi la coltivazione.

Ora, per la legge sulle miniere che cosa fa lo Stato? Che cosa fa per disposizione testuale di legge, e non per semplice dovere morale che abbia di procurare il bene del paese? Lo Stato è obbligato per legge di assicurarsi della intelligenza, dell'attitudine all'intrapresa, del possesso dei mezzi di colui al quale esso deve fare la concessione. E poichè, nel caso della concessione contemplata nella legge presente, si considera che, indirettamente almeno, riescano di interesse generale la coltivazione e lo allevamento dei pesci e la coltivazione delle ostriche, come, nel caso contemplato dalle leggi sulle miniere, la loro utilizzazione ritensi di gio-